



**Città di Monopoli**

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente  
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0012945**

Reg. Ord. n. **00118**

Data

**8 MARZO 2012**

**ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI**  
(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

**OGGETTO:** Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico della ditta **DUEONDE MARE S.a.s.** (conduttore - rapp. legale sig. **Rodi Pietro**) e Comune di Putignano (proprietario), per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in **c.da Santo Stefano (in catasto fg. 36, part. 3, 6 e 154). V.E. 2218.**

**Il Dirigente**

**VISTA** la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 22 febbraio 2012, prot. 10270, da cui si rileva che in **c.da Santo Stefano (in catasto fg. 36, part. 3, 6 e 154)**, risultano installati, su terreno di proprietà del **Comune di Putignano (Bari)** e condotto in locazione dalla ditta **DUEONDE MARE S.a.s.** (rapp. legale sig. **Rodi Pietro**) i seguenti manufatti:

*“Struttura chiusa con fogli di policarbonato doppio strato coibentato, con copertura in onduline metalliche doppio strato coibentate, avente superficie di mq.27 circa e volume di mc.65 circa, a fronte di un'altezza di m.2,40 circa; detto modulo comprende spogliatoi, w.c. e ripostigli; Altra struttura chiusa e coperta, avente le stesse tecniche costruttive dell'opera descritta al punto precedente, avente superficie di mq.24 circa e volume di mc.65 circa (H=m.2,70); detto modulo comprende l'area bar e servizi igienici; Modulo prefabbricato chiuso e coperto, con materiali e caratteristiche costruttive delle opere di cui ai punti precedenti, avente superficie di mq.12 circa e volume di mc.36 circa (H=m.3 circa), destinato ad ufficio e deposito; Modulo chiuso e coperto con identiche caratteristiche delle opere di cui ai punti precedenti, avente superficie di mq.15 circa e volume di mc.45 circa (H= m.3 circa), con annessa tettoia posta in attacco alla facciata del versante Nord, avente superficie di mq. 9 circa ed altezza di m.2,70 circa, supportata da pilastri in legno e coperta con fogli di onduline metalliche doppio strato coibentate; detto modulo comprende: il ripostiglio, w.c. e vano cucina, quest'ultimo autorizzato ad ufficio; Struttura completamente in legno, compreso il basamento, con copertura in ondulina metallica doppio strato coibentato, supportata da pilastri in legno, aperta sui lati, distaccata dalle opere descritte ai punti precedenti, avente una superficie di mq.53 circa ed altezza di m.2,90 circa, area destinata a servizio bar; In attacco alla facciata Est del manufatto descritto al punto sub. d), realizzazione di una tettoia avente superficie di mq.54 (m.6,00x9,00), con altezza variabile tra m.3,00 e m.2,90, detta struttura è costituita da dieci pilastri in legno con sezione di cm.16x16, da 13 traverse in legno con sezione di cm.5x10 a sostegno della copertura in elementi lignei; la base della stessa, strutturata in acciaio e pavimentata in legno, risulta sopraelevata dal piano di campagna di m.0,50 circa e poggia a mezzo piedi in acciaio e blocchi di tufo sovrapposti a secco; Ampia struttura adombrante, al momento priva di coperture, posta su tutta l'area a parcheggio, costituita da elementi in profilati metallici poggianti al suolo a mezzo di blocchetti in cls. ”.*

**CONSTATATO**, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che “*tutte le opere innanzi descritte, allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della Autorizzazione prot. n.24616 del 14/05/2009 a firma del Dirigente della VII Sviluppo Locale – SUAP dott. Pietro D’Amico, avente ad oggetto “autorizzazione richiesta il 19/08/2008 prot. n.37525 per la realizzazione di strutture precarie e temporanee destinate alla attività di balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, parcheggio. Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all’art. 6 del “Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno”.*

**RILEVATO** – dalla medesima comunicazione di abuso – che “*sul posto era presente il Sig. Rodi Pietro, dichiaratosi amministratore della ditta Due Onde Mare s.a.s., locataria/committente, di seguito compiutamente generalizzato, al quale le suddette violazioni sono state personalmente contestate”.*

**CONSIDERATO** che i predetti concessionari/proprietari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell’atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell’art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l’effetto, comporta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l’edilizia.

**VISTI:**

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

**Ordina**

al Comune di Putignano (proprietario) ed alla ditta **DUEONDE MARE S.a.s.** (conduttore - rapp. legale sig. **Rodi Pietro**) - meglio generalizzato nel disposto di notifica - committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa ed ubicati in **c.da Santo Stefano (in catasto fg. 36, part. 3, 6 e 154), di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 10270 del 22 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi, in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione prot. 29616 del 14/05/2009, rilasciata dal Dirigente dell’Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

**Avvisa**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

## Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
  - **Rodi Pietro** (nato il 02/01/1962 e residente e domiciliato in Monopoli alla via U. Bassi n. 46), nella sua qualità di legale rappresentante della ditta DUEONDE MARE S.a.s. con sede a a Monopoli (Ba) in via U. Bassi n. 46, proprietaria, committente ed assuntrice delle opere abusive e conduttrice del terreno sul quale esse insistono;
  - **Angelini De Miccolis Gianvincenzo Maria** (nato a Putignano il 27/07/1961, Sindaco pro-tempore del Comune di Putignano (Bari), proprietario del terreno, e – per la carica – domiciliato presso la sede dell’Ente in via Roma n. 8;
- b. la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- c. l’inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l’invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

*Il Dirigente*  
*(Ing. Amedeo D’Onghia)*



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line